

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1699

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTESSORO, QUERCINI, CHERCHI, CAPRILI, DONAZZON

Presentata il 15 ottobre 1987

**Norme di funzionamento e di organizzazione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza della riqualificazione, riorganizzazione e risanamento dell'ENEL è da tempo generalmente avvertita. Lo stesso Parlamento (risoluzioni delle Commissioni industria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già al termine della discussione sul piano energetico nazionale, ottobre 1981) impegnava il Governo a « verificare la congruità dell'assetto interno e della organizzazione dell'ENEL agli obiettivi e alle azioni previste dal piano energetico nazionale, sia per quanto concerne l'organizzazione verticale (direzione generale, direzioni centrali) che orizzontale (compartimenti), promuovendo le necessarie modifiche legislative e statutarie, così da riqualificarne e garantirne l'affidabilità nell'esercizio delle sue diverse funzioni compresa quella di architetto-ingegnere di grandi impianti energetici », nonché a « proporre al Parla-

mento un piano adeguato di ripianamento delle perdite pregresse dell'ENEL ed una revisione dei criteri di impianto del conto economico, che dovrà garantire — nel pieno rispetto delle direttive economiche generali — la graduale corrispondenza dei costi ai ricavi, nonché una gestione amministrativa che recuperi quanto di propria competenza attraverso un costante rapporto con gli organi dello Stato; nel rapporto con gli organi dell'ENEL si dovrà mirare ad eliminare sprechi e diseconomie interne ».

Il Governo non ha ottemperato alla indicazione parlamentare. Successivamente, la delibera del CIPE del 5 aprile 1986 sull'aggiornamento del piano energetico nazionale ha stabilito che « il Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato, presenterà in tempi brevi una proposta di modifica della legge istitutiva dell'ENEL che risponde alla necessità di

riconsiderare, a venti anni dalla nazionalizzazione, il ruolo dell'ente e le modalità con le quali lo stesso opera ».

Il Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato non è stato in grado di assolvere alla precisa disposizione del CIPE. La sua funzione si è esaurita nella formazione di un gruppo di lavoro che ha prodotto una proposta di riforma che non risulta sia stata neppure esaminata dal Consiglio dei ministri.

Merita ricordare che questa è una delle più rilevanti inadempienze del Governo e del Ministro competente, i quali sembrano non avere inteso l'essenziale correlazione tra obiettivi del piano energetico nazionale e crescita delle risorse tecniche, professionali, intellettuali, oltretutto finanziarie, necessarie alla realizzazione; con ciò ignorando non tanto la lettera, ma la sostanza del dibattito parlamentare che — anche superando uno scarto culturale del passato — ha inteso accentuare proprio la questione della riorganizzazione e riqualificazione degli enti energetici quale condizione di credibilità di una nuova politica energetica.

Il gruppo parlamentare comunista ha presentato una propria proposta di legge già nel corso della VIII Legislatura e considera come parte qualificante della propria piattaforma di politica energetica, la riproposizione in apertura della X Legislatura della stessa linea riformatrice dell'ente elettrico.

A nostro giudizio due sono le premesse di questa esigenza:

a) a distanza di circa venti anni dalla nazionalizzazione l'ENEL ha attraversato il punto di massima crisi: oneri finanziari, sottocapitalizzazione, divario tra costi e tariffe sono argomento all'ordine del giorno del mondo politico e produttivo.

Gli elementi di maggiore acutezza della crisi sono stati in parte smussati; tuttavia si è ben lontani dall'aver consolidato una condizione di normalità aziendale.

Sarebbe tuttavia ingenuo e sbagliato, oltretutto lettura interessata dalle crisi del-

l'ente, ridurre alla realtà immediatamente « visibile » i problemi dell'ENEL, ovvero ignorarne le cause più profonde e lontane. « Crisi finanziaria » e « burocratizzazione » hanno in realtà origine da una parte nelle controtendenze poste in atto dopo la nazionalizzazione, e dall'altra nelle scelte di politica energetica del periodo 1960-1980.

La nazionalizzazione dell'energia elettrica non fu una concessione dei privati, né opzione politicamente facile ed indolore; essa fu invece il risultato di una lotta di tutti i settori progressisti del paese, al fine di dotare il sistema pubblico di uno strumento fondamentale per la programmazione e lo sviluppo. Sin dalla legge istitutiva, ma assai più nella pratica di governo, la nazionalizzazione fu oggetto di un sistematico « svuotamento » dall'interno, che ha gradualmente indebolito l'autonomia finanziaria e imprenditoriale, la capacità progettuale ed operativa, il ruolo propulsivo dell'ente.

I consigli di amministrazione strumento passivo delle scelte governative, gli orientamenti e le opzioni organizzative orientati ad un modello burocratico e talora « clientelare », la permanente incertezza sulla disponibilità delle risorse, la separazione tra l'ente e la società — che andava mutando, anche nei soggetti della politica energetica —, sono eloquenti testimonianze di questo processo. Una involuzione, per altro, che non avrebbe potuto essere tale se non nel quadro di una scelta riduttiva e subalterna di politica energetica, quale è stata quella del « tutto petrolio ». Anche per la pressione degli interessi delle grandi compagnie petrolifere, le classi dirigenti imponevano all'Italia una direzione apertamente contraria a quella di tutti i paesi industrializzati, di cui solo oggi si misura per intero la portata negativa: non solo a proposito dei conti economici e finanziari, ma anche e forse soprattutto a proposito dell'autonomia e della crescita tecnologica, industriale, scientifica delle risorse nazionali. L'ente nazionalizzato, da occasione di governo e qualificazione dello sviluppo, diveniva così strumento di freno

e distorsione dello sviluppo, secondo una scelta politica delle classi dirigenti che assegnava il paese alle fasce medio-basse della divisione internazionale del lavoro;

b) è sulla scorta di questo bilancio — che riguarda in generale il sistema pubblico — che nel corso di questi anni hanno preso corpo le nuove tendenze privatistiche e liberistiche; esse, facendo leva sulle contraddizioni reali e sulla generale inadeguatezza dell'imprenditoria pubblica, ripropongono con forza la dismissione dello Stato dai settori produttivi, anche strategici.

A proposito dell'ENEL abbiano più volte affermato che è fuori discussione la natura pubblica dell'ente elettrico nazionale; essa è semmai esaltata dalla qualità degli obiettivi energetici (programmazione di lungo periodo, entità delle risorse da impegnare, cooperazione internazionale), nonché dall'esigenza di promuovere l'integrazione tra risorse pubbliche e private, superando una concezione ed una pratica « dualistica » dell'economia; ciò che invece è in discussione sono il potenziamento e la qualificazione delle capacità direttive e manageriali dell'ente, tali da porlo in grado di corrispondere (e ciò vale per tutti gli enti energetici) ad una nuova politica energetica per il paese.

In sostanza, negli anni '80, seppur in condizioni assai diverse dagli anni '60 (allora si trattava di una grande opportunità di sviluppo, oggi piuttosto di uno stato di necessità), si pone di fronte al paese il problema di diversificare le fonti energetiche, ridurre la dipendenza petrolifera, garantire le premesse per una graduale conquista di una relativa autonomia tecnologica, industriale e scientifica. Questi devono essere in sintesi gli obiettivi qualitativi della politica energetica nazionale (che sarebbe davvero semplificatorio ridurre ad una mera riclassificazione delle fonti per la copertura del fabbisogno nazionale) e non v'è dubbio che gli enti energetici — ed in primo luogo l'ENEL — rappresentano il punto di passaggio obbligato di questa scelta.

In questa direzione, il PCI — raccogliendo un dibattito ampio, interno ed esterno all'ENEL — pone alcuni obiettivi di breve-medio periodo: ridefinizione dei compiti istituzionali degli organi e della dirigenza; risanamento economico e finanziario, nell'ambito di precisi criteri per la provvista e la destinazione delle risorse; riorganizzazione centrale e periferica; espansione della democrazia interna e nei rapporti con le regioni.

La presente proposta di legge si assegna questi compiti, per quanto possibili in via legislativa; in proposito — anche al fine di renderne espliciti limiti e natura — sono necessarie due precisazioni:

a) è intanto evidente che la realizzazione degli obiettivi di cui sopra non può essere assegnata per intero, e neppure in via principale, alla legislazione; essi dipendono assai più dagli indirizzi e dalla gestione dell'ente, nonché dal quadro di riferimento costituito dalle scelte di politica energetica. Ciò pone pertanto precisi limiti alla innovazione legislativa ed assegna ad alcune norme della proposta di legge un significato eminentemente programmatico e di principio. Come poi si dirà meglio a proposito degli organi, la contraddizione principale risiede non tanto nella legge istitutiva e nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione, quanto piuttosto nel modo come questi sono stati gestiti e nei comportamenti concreti;

b) in secondo luogo non può essere ignorato il fatto che, in questi ultimi anni, è andata avanti una legislazione (ma anche una pratica) certamente parziale, ma coerente, che ha attenuato alcune rigidità della legge istitutiva, adeguandole ad una realtà profondamente mutata; quella legislazione si è mossa nella duplice direzione di consentire e promuovere il rapporto ENEL-regioni ed enti locali nel campo delle energie rinnovabili, della conservazione e della produzione combinata di energia-calore e di valorizzare meglio tutte le risorse, anche private, nel campo della progettazione, produzione e trasporto dell'energia elet-

trica, senza per altro indebolire il ruolo di direzione e di coordinamento dell'ENEL (vedi leggi 15 giugno 1981, n. 309, e 29 maggio 1982, n. 308, come modificata dalla legge 21 aprile 1983, n. 127). In questo campo, dunque, si tratta soprattutto di proseguire lungo una via già positivamente tracciata.

È in questo ambito che si muove la proposta di legge, che abbiamo realisticamente voluto titolare « Norme di funzionamento e di organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » e di cui illustriamo ora i contenuti.

Organi dell'ENEL, composizione e compiti; rapporti interni e con l'autorità politica.

La proposta di legge lascia sostanzialmente inalterati i criteri di scelta e di composizione degli organi individuali e collegiali dell'ente.

La legge istitutiva 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, richiama esplicitamente criteri di competenza ed indipendenza, al fine di assicurare una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa, ed insiste sul carattere di efficienza operativa del consiglio di amministrazione, a sostegno del quale prevede un numero ristretto di componenti. Noi riteniamo che questa sia, ancora oggi, una scelta corretta semmai da rafforzare, così come ci pare che fornisca il massimo di garanzie possibili, allo stato attuale, la procedura di nomina (proposta del Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica).

In sostanza esce per noi confermata la esigenza di un consiglio di amministrazione numericamente ridotto e « a tempo pieno », esigenza d'altronde rafforzata dalla inesistenza di una giunta esecutiva.

La riconduzione del consiglio di amministrazione ad una maggiore aderenza ai compiti istituzionali deve, a nostro giudizio, essere affrontata diversamente, in

sede legislativa e pratica, senza però alterare la composizione ed i caratteri di questo organismo.

Non ci è parsa opportuna, inoltre, una scelta diversa intorno al processo di formazione delle decisioni, nel rapporto ente autorità politica (che vede attualmente il CIPE quale organo direttivo ed il Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato, quale organo di vigilanza); soluzioni diverse, per esempio « monocratiche » (teoricamente possibili, vedi ad esempio lo statuto dell'ENI dove le direttive generali sono determinate dal Ministro delle partecipazioni statali, ma non a caso oggetto di riflessione) presupporrebbero un Ministro per l'economia (e in tal caso ben potrebbe darsi l'affidamento a questi del potere di direttiva), ovvero un mutamento della natura del consiglio di amministrazione a vantaggio del criterio di rappresentatività (ed infatti il consiglio dell'ENI prevede la partecipazione di rappresentanti di altri Ministeri economici e finanziari). Ripetiamo che allo stato — e non potendo questa proposta di legge attribuirsi compiti di riforma del governo dell'economia — la soluzione attuale ci pare preferibile e d'altronde ancora di recente confermata per altri enti energetici (ENEA).

L'esperienza ha dimostrato che altri sono i punti critici ed in particolare: l'equivoco e talora la confusione di compiti tra consiglio di amministrazione e struttura dell'ente, da una parte, e il difetto di collegialità dello stesso consiglio, dall'altra. Alla correzione di queste disfunzioni provvedono gli articoli 2, 3, 6 e 7.

Il consiglio di amministrazione si vuole organo di indirizzo e controllo dell'ente (articolo 2) e il direttore generale invece organo di gestione, con responsabilità esecutiva, nell'ambito di quegli indirizzi, di tutta l'attività (articolo 6). È evidente la natura essenzialmente programmatica della nomina: è parso tuttavia necessario ai proponenti ridisegnare le prerogative del consiglio di amministrazione (articolo 3), coerentemente alla

norma generale, ed attribuire specificamente al direttore generale le competenze relative al personale, anche direttivo, seppur nell'ambito di criteri fissati dalla legge e di procedure da emanarsi a cura del consiglio di amministrazione (articolo 7).

Quanto al principio di collegialità del consiglio di amministrazione, questo trova intanto una prima conferma nelle procedure per la delega di singoli consiglieri alla trattazione di affari specifici (che può avvenire solo per incarichi istruttori e ad opera dello stesso consiglio di amministrazione, e non del presidente, come è attualmente) e dalla stessa disciplina della unica ipotesi concreta contemplata dalla proposta di legge (stipulazione delle convenzioni con le regioni, controllo dello stato di attuazione, organizzazione delle conferenze regionali (comma 8, articolo 12).

Con l'articolo 4 si è voluto — giusta l'ispirazione della legge istitutiva — estendere le nomine di incompatibilità di componente del consiglio di amministrazione, introducendo tuttavia un'eccezione per le società di diritto privato in cui l'ente ha una partecipazione; in tali casi — che la stessa proposta di legge (vedi successivo articolo 13) prevede possano aumentare — sembra del tutto corretto che ai consigli di amministrazione di quelle società partecipino — in rappresentanza dell'ENEL — membri del consiglio di amministrazione a ciò espressamente designati.

L'articolo 5, infine, sana un contenzioso, tuttora aperto, circa il diritto di partecipazione alle riunioni del consiglio dei componenti il collegio dei revisori dei conti, non trovandoci d'accordo — perché in grado di generare pericolose confusioni istituzionali — la soluzione adottata dal ministro di consentire questa partecipazione a tutti i revisori dei conti; in linea con un elementare principio di professionalità si chiede poi che questi ultimi siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

Infine si è reso necessario, coerentemente alla nuova natura del consiglio di amministrazione e della direzione

generale, ridefinire le competenze del presidente dell'ente (articolo 1), fissandole nella rappresentanza esterna e verso l'autorità politica, nel coordinamento del consiglio di amministrazione e nella generale sovrintendenza dell'ente.

Formazione ed erogazione delle risorse; rapporti tra programma e provvista dei mezzi finanziari.

Questa parte è disciplinata dagli articoli 8, 9 e 10 della proposta di legge.

In ordine alla situazione finanziaria dell'ente, tre sono gli elementi di rilievo: in primo luogo, il fatto che solo la legislazione più recente, in modo assai disordinato e saltuario, ha previsto un vero e proprio fondo di dotazione, causa non ultima della crisi finanziaria dell'ente e del livello di indebitamento; si è trattato comunque di erogazioni solo in parte, e discontinuamente, finalizzate e del tutto separate dai programmi dell'ente; in secondo luogo, il fatto che la politica tariffaria dell'ente è stata ispirata da ragioni tutt'affatto diverse dalla economicità, senza alcuna definizione delle correlazioni tra tariffe-costi-fabbisogni finanziari e non di rado con eccezioni, di volta in volta decise, rispetto allo stesso regime vigente delle tariffe; infine, l'esigenza di un programma di risanamento economico e finanziario, con previsione di tempi ed azioni certe.

È nostra opinione che il permanente stato di incertezza finanziaria — seppur conseguenza di una sommatoria di azioni ed omissioni, talora contingenti — costituiscono causa di incertezza programmatica ed elemento di condizionamento dell'autonomia dei suoi organi.

Gli articoli 8 e 9 definiscono quindi la destinazione del fondo di dotazione solo ad investimenti (quindi alla costituzione del patrimonio dell'ente), mentre la politica tariffaria dovrà garantire almeno la copertura dei costi di esercizio, secondo criteri di autosufficienza dei singoli comparti di distribuzione, riequilibrio interno nei settori del terziario e industriale, sal-

vanguardia ed accentuazione della progressività delle tariffe nel settore civile.

In sostanza, si intende realizzare una politica tariffaria socialmente equa (tale cioè da proteggere gli usi elettrici obbligati e riequilibrare le distorsioni esistenti) e, disincentivante l'uso non razionale della energia elettrica (articolo 9), mentre il fondo di dotazione dovrà essere finalizzato nella destinazione, programmato nei tempi e collegato al programma pluriennale di attività dell'ente (articolo 8).

È una scelta, questa, che contesta una linea anche autorevolmente sostenuta, secondo la quale il risanamento deve essere perseguito abbattendo la « fascia sociale » eliminando la struttura progressiva delle tariffe; esse infatti non solo è socialmente iniqua, ma ignora il dato di partenza della struttura storica dei consumi (che può essere mutata solo attraverso la disponibilità e la penetrazione di fonti sostitutive dell'energia elettrica) e priva lo Stato di uno strumento di programmazione della domanda.

L'articolo 8 adotta il modello ENEA per quanto concerne le procedure ed il controllo del Parlamento, mentre l'articolo 10 prevede le modalità ed i criteri del piano di risanamento del *deficit* pregresso.

Il complesso delle norme in esame prescrive quindi precisi indirizzi e criteri di comportamento a tutte le parti (ente, autorità politica, Parlamento), tali — se rispettate — da garantire certezza delle risorse e della provvista e graduale superamento delle distorsioni esistenti, sanando così un decisivo punto critico della operatività dell'ENEL.

Rapporti con le organizzazioni sindacali e dei dirigenti.

È il tema degli articoli 11 e 12. Ad un rafforzamento dell'autonomia e dell'operatività dell'ente, deve, a nostro giudizio, corrispondere non solo una maggiore responsabilizzazione dei suoi organi (vedi il punto precedente) ma anche una cre-

scita della partecipazione organizzata dei lavoratori e dei dirigenti. Chiare le responsabilità di ciascuno ed i livelli di decisione, il processo di formazione di queste deve essere strutturato ed organizzato in modo da garantire la massima trasparenza delle scelte ed il massimo confronto interno: in sostanza, l'espansione della democrazia industriale.

Ciò è tanto più vero considerati la complessità e l'articolazione delle scelte e dell'organizzazione, l'entità delle risorse da impegnare, l'interesse pubblico di cui l'ente è portatore.

Le scelte, nazionali e territoriali, relative al programma e al fabbisogno, al risanamento, alla organizzazione dal lavoro e alle ristrutturazioni, debbono formare oggetto di informazione e consultazione con i sindacati e le organizzazioni dei dirigenti, maggiormente rappresentative.

La domanda di conoscenza e di controllo dei lavoratori, sui fini generali della produzione e sulle scelte conseguenti, non è questione che possa essere disgiunta dalla crescita delle capacità e delle professionalità; al contrario, quello è il terreno su cui queste ultime si legittimano e si selezionano, distinguendo tra chi pretende più « potere » per tutelare posizioni di rendita, concezioni e pratiche burocratiche e chi invece auspica e lotta per un processo di modernizzazione, dentro cui è anche la piena valorizzazione individuale e collettiva della professionalità. Il piano di impresa, quindi, non realizza solo un equilibrio di poteri proprio della democrazia, ma può essere occasione per una grande valorizzazione ed espansione di energie, di partecipazione di risorse umane ed intellettuali decisive per il conseguimento dei fini e dei programmi.

Tra gli argomenti oggetto della consultazione abbiamo inserito anche quello relativo alle nuove tecnologie e ai riflessi sull'organizzazione del lavoro: una questione all'ordine del giorno del dibattito politico, sindacale e culturale. Le trasformazioni in atto, tanto più accentuate nel

futuro, nei processi produttivi ed amministrativi debbono essere conosciute e contrattate dai lavoratori, per le modifiche che ne conseguono sulla collocazione nel processo e la professionalità individuale e collettiva.

Com'è noto, si tratta per altro di un campo già ampiamente introdotto dalla contrattazione, nazionale e di impresa, che questa proposta di legge intende ratificare e precisare.

I rapporti con le regioni sono invece disciplinati dall'articolo 12: la presente proposta di legge non è la sede per una ridefinizione complessiva del rapporto regioni-Stato in materia di politica energetica, mentre abbiamo già detto delle innovazioni della legislazione più recente; qui si è trattato soprattutto di rilanciare le conferenze regionali per l'energia elettrica — ormai desuete —, allargandone l'oggetto al bilancio di attività dell'ente sul territorio e allo stato di attuazione delle convenzioni ENEL-regioni, garantendo una partecipazione realmente rappresentativa, assicurando alle regioni un ruolo attivo nell'organizzazione.

Le regioni tendono a dotarsi di programmi energetici regionali, di cui le convenzioni con l'ENEL costituiscono parte importante, soprattutto se contengono previsioni di installazione di nuovi impianti; le conferenze possono quindi rappresentare un essenziale momento di proposta, verifica e controllo sociale ed istituzionale dei programmi, nonché uno strumento di sensibilizzazione della pubblica opinione e dei cittadini.

Formazione di società per studi, ricerche e progettazione di impianti.

Il pressoché assoluto divieto imposto all'ENEL dalla legge istitutiva di promozione e partecipazione a società, ha trovato nel tempo non pochi temperamenti.

Questi hanno però proceduto in due sole direzioni: in un primo tempo la facoltà è stata limitata alla formazione di società con enti stranieri, per la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari, nonché per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti

di trasporto (legge 18 dicembre 1973, n. 856, allora dettata dalla necessità della partecipazione ENEL a *Superphoenix*). Successivamente tale facoltà è stata eliminata dal voto popolare del referendum del 9 novembre 1987 per quanto attiene alla realizzazione e all'esercizio degli impianti elettronucleari. La formazione di società con enti pubblici e locali, anche nazionali, è consentita solo nel campo dello studio, progettazione, costituzione e distribuzione delle fonti di energia, nonché alla produzione combinata di energia-calore (legge 15 giugno 1981, n. 309).

Riteniamo oggi necessario estendere questa facoltà (articolo 13), con lo spirito di consentire la migliore integrazione delle risorse nazionali ed internazionali per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente e degli obiettivi del programma energetico nazionale: In particolare, deve essere consentita all'ENEL la formazione di società con enti e/o imprese, nazionali ed estere, per studio, ricerca e progettazione di impianti generatori e di distribuzione della energia elettrica, conservando invece all'ente l'esclusiva — nei limiti delle leggi vigenti — della costruzione, produzione e distribuzione, che sono funzioni peculiari ed essenziali.

I limiti e le procedure previste, ivi compreso l'esame preventivo del Parlamento, ci pare garantiscano dalla proliferazione indiscriminata ed immotivata.

Questa facoltà non costituisce tuttavia una attenuazione delle funzioni di « architetto-ingegnere » di grandi impianti, né delle attività di studio e ricerca dell'ente, come invece potrebbe erroneamente intendersi anche in relazione alla riorganizzazione delle direzioni centrali di cui al paragrafo seguente.

Ad evitare questo rischio si è voluto affermare esplicitamente che progettazione, studio e ricerca rientrano a pieno titolo nei compiti istituzionali dell'ENEL, superando così un'incertezza della stessa legge istitutiva. La riorganizzazione delle direzioni centrali dovrà tenere conto di questa esigenza, anche prevedendo, per esempio, che le attività di studio e ricerca — pur associate nella Direzione centrale della produzione — conservino un margine di autonomia organizzativa.

Organizzazione centrale e periferica.

E la materia affrontata dall'articolo 14, che contiene principi di delega al Governo per una nuova organizzazione interna dell'ente.

Questa presenta oggi due fondamentali punti critici: a livello centrale, la proliferazione delle direzioni centrali (attualmente in numero di dieci, più due uffici centrali), ha determinato lo scadimento di unità delle funzioni e di comando della direzione generale; a livello periferico, il compartimento regionale, che rappresenta tutte le funzioni dell'ente sul territorio, costituisce un momento di strozzatura tra il centro e la periferia e di rallentamento dei collegamenti.

In sostanza, la struttura organizzativa dell'ENEL è simile alla forma di una clessidra, dove la parte superiore (direzioni generali e direzioni centrali) è troppo estesa in orizzontale, quella centrale « strozzata » dal compartimento, e quella di base nuovamente troppo articolata.

I principi della delega al Governo hanno appunto lo scopo di rendere la struttura organizzativa più razionale:

a) attribuzione alla direzione generale delle funzioni, oggi scorporate nelle direzioni centrali, dell'amministrazione, del personale, degli affari generali, della programmazione e dell'informazione, nonché riduzione delle direzioni centrali — sottordinate alla prima — ai due fondamentali settori della distribuzione e della produzione.

La direzione della produzione comprenderà le funzioni di studio, ricerca e progettazione e costruzione degli impianti di produzione e trasporto ad alta tensione; ciò anche al fine di garantire un più stretto rapporto tra il momento della produzione e quello della utilizzazione delle conoscenze;

b) soppressione del compartimento, con definizione di un dipartimento a base regionale per la distribuzione e a base anche interregionale per la produzione, le

cui direzioni eserciteranno i poteri di direzione e rappresentativi, rispondendone alle rispettive direzioni centrali. Le articolazioni sottostanti risultano inoltre semplificate in sole zone ed agenzie per la distribuzione e gruppi impianti per la produzione.

La nuova struttura dovrebbe garantire — con la gradualità necessaria ad una revisione di questa portata e nell'ovvia salvaguardia dei diritti soggettivi acquisiti — ad un quadro di comando più semplice e razionale e ad una maggiore verticalizzazione delle funzioni: ciò rappresenta, a nostro giudizio, un passaggio necessario per l'efficienza e l'operatività dell'ente e per una più accentuata caratterizzazione di impresa industriale.

Questa dovrà inoltre essere sostenuta da un modello di gestione sostanzialmente diverso da quello attuale, volto soprattutto alla responsabilizzazione dell'organizzazione e alla verifica dei risultati conseguiti: ciò significa adottare la logica della programmazione degli obiettivi, passando da procedure di controllo per atti (tipici della pubblica amministrazione) a procedure di controllo per risultati (tipici dell'industria), secondo un criterio budgettario, che è peraltro già in corso di sperimentazione nell'ente.

L'articolo 15 infine prevede l'adeguamento dello Statuto ai principi e alle norme del nuovo ordinamento dell'ente.

Onorevoli colleghi! Crediamo con questa proposta di legge di avere almeno colto i punti essenziali per un migliore funzionamento ed una migliore organizzazione dell'ENEL; essi sono, per altro, da tempo oggetto di dibattito e si tratta ora, rimuovendo l'inerzia del Governo, di procedere rapidamente alla definizione di una nuova normativa.

Ciò non deve pregiudicare l'approfondimento delle soluzioni e delle proposte, che noi giudichiamo aperte al contributo delle forze sociali e politiche, interne ed esterne all'ente, e con le quali ci proponiamo di aprire sin da subito un serrato confronto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, con facoltà di conferire le necessarie procure;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, previa formulazione di appositi ordini del giorno;

c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

d) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il programma poliennale di attività di cui all'articolo 8, le linee di politica tariffaria di cui all'articolo 9, nonché la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma.

ART. 2.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è l'organo di indirizzo e controllo della gestione dell'ente e svolge collegialmente le attività ed i compiti previsti dalla legge e dallo statuto.

2. La preposizione di singoli membri dal consiglio di amministrazione a compiti particolari e alla trattazione di affari specifici può avvenire solo per fini istruttori e per delega del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

ART. 3.

1. Nell'ambito dei compiti e con le modalità di cui all'articolo 1, il consiglio di amministrazione:

a) cura l'attuazione delle direttive del CIPE ed in base ad esse delibera il

programma poliennale di attività e le eventuali revisioni annuali;

b) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio, nonché le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

c) delibera, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo, comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico, accompagnandolo con la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma, necessarie ai fini dell'articolo 8, comma 3;

d) delibera sugli impegni di spesa che non deleghi ad altro organo o ufficio;

e) delibera l'emissione di obbligazioni;

f) delibera i criteri generali di organizzazione e la struttura organizzativa dell'ente sino al livello di dipartimento e di area, su proposta del direttore generale e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14;

g) delibera sugli atti generali riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale;

h) delibera il regolamento per la nomina e la promozione del personale direttivo, secondo i principi dell'articolo 7, ed esercita il controllo e la ratifica dei relativi atti;

i) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale e dei direttori centrali;

l) delibera, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, sulla costituzione di società o sulla partecipazione al loro capitale;

m) delibera i regolamenti interni dell'ente;

n) delibera gli atti relativi alle conferenze regionali di cui all'articolo 12;

o) formula proposte sulla politica tariffaria, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9;

p) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

ART. 4.

1. Al fine di garantire pienamente l'attuazione del criterio di indipendenza del consiglio di amministrazione previsto dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le incompatibilità con la carica di componente dell'organo — nonché con quella di componenti del collegio dei revisori dei conti — sono estese ai consiglieri comunali, provinciali e regionali, ai membri del Parlamento europeo, nonché ai dirigenti di imprese di diritto privato.

2. In deroga all'articolo 3 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successivi decreti di attuazione, il consiglio di amministrazione, nell'interesse e in rappresentanza dell'ente, può deliberare la partecipazione di propri componenti ad organi di amministrazione di società, anche di diritto privato, italiane ed estere.

ART. 5.

1. I componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica debbono essere scelti tra persone esperte — nelle materie finanziarie e commerciali e comunque iscritte nell'albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica assiste il presidente del collegio dei revisori o un componente da questi delegato, e partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'ente.

ART. 6.

1. Il direttore generale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, nell'ambito

degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione, sovrintende alla gestione ed ha la responsabilità esecutiva di tutte le attività dell'ente, di cui risponde nei confronti del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, con facoltà di iniziativa e di proposta, ed esprime il proprio parere sulle relative deliberazioni.

ART. 7.

1. Spettano al direttore generale le assunzioni del personale, nell'ambito e nel rispetto delle modalità fissate dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale provvede altresì alla nomina e alla promozione del personale direttivo di ogni ordine e qualifica, salvo quanto disposto dalla lettera i) dell'articolo 3.

3. Gli atti di nomina e promozione sono sottoposti al controllo di legittimità e alla ratifica del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione provvede ad emanare il relativo regolamento, tenuto conto dei criteri della pubblicizzazione dei posti disponibili e dell'esame per titoli delle candidature avanzate.

ART. 8.

1. Su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenta al CIPE per l'approvazione, nel rispetto delle direttive dello stesso e nel quadro degli indirizzi del piano energetico nazionale, il programma poliennale di attività, con previsione analitica dei fabbisogni finanziari e della relativa copertura, per l'intero periodo e per ciascun esercizio.

2. Entro un mese dall'approvazione del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al

Parlamento il programma poliennale di attività ed il disegno di legge per la diretta provvista dei necessari mezzi finanziari (fondo di dotazione) per il primo triennio; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

3. Entro il mese di aprile di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette al Parlamento il bilancio dell'ente e riferisce dettagliatamente, anche in ordine a tempi e costi, sullo stato di realizzazione e avanzamento del programma, con particolare riferimento alla costruzione di nuovi impianti di grande dimensione.

4. Ove occorra, il programma è soggetto a revisione con l'osservanza delle stesse modalità.

ART. 9.

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede all'assolvimento dei compiti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dalle tariffe, dal mercato finanziario e dal fondo di dotazione.

2. Il fondo di dotazione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 8, è finalizzato esclusivamente ad investimenti per la costruzione di nuovi impianti.

3. Nel quadro dei fabbisogni finanziari del programma poliennale e della relativa copertura, il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche le linee di politica tariffaria per l'intero periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire almeno la copertura dei costi di esercizio per ciascuno dei comparti di distribuzione (industria, civile, terziario;

b) accentuare la struttura progressiva delle tariffe nel settore civile, così da garantire tariffe inferiori ai costi per gli usi elettrici obbligati e disincentivare l'uso non razionale dell'energia elettrica;

c) assicurare il riequilibrio tariffario nei comparti dell'industria e del terziario, così da garantire la partecipazione di tutti gli utenti al fatturato in proporzione dei reali consumi di energia.

4. In ogni caso non possono essere posti a carico del bilancio dell'Ente, se non previa individuazione della relativa copertura, oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica a prezzi inferiori a quelli delle tariffe vigenti.

ART. 10.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione — nel rispetto dei principi di politica tariffaria di cui all'articolo 9 — presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di risanamento del conto economico e di riequilibrio del conto finanziario, con indicazione delle azioni da intraprendere e dei tempi di realizzazione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Parlamento, trasmette il piano al CIPE per l'approvazione.

ART. 11.

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale, ognuno per la parte di propria competenza, assumono le deliberazioni relative al programma e ai fabbisogni finanziari, alla ristrutturazione e alla organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie, nonché al piano di risanamento economico e finanziario, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei dirigenti dell'Ente, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I programmi di organizzazione e ristrutturazione relativi alla organizzazione territoriale sono assunti sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dirigenti.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, gli organi centrali e territoriali dell'ente provvedono preventivamente a fornire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei dirigenti tutta la documentazione necessaria e, successivamente, provvedono alla pubblicazione dei risultati delle consultazioni. Sono comunque fatti salvi i contratti di lavoro e gli accordi aziendali che prevedono materie di consultazione o diritti di informazione diversi da quelli indicati nel presente articolo.

ART. 12.

1. Le conferenze regionali in materia di energia elettrica di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1965, n. 259, hanno periodicità almeno annuale e sono organizzate dall'Ente nazionale per l'energia elettrica d'intesa con le regioni.

2. Formano oggetto delle conferenze, oltre i punti di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 1965, anche il lancio di attività dell'ente nell'anno precedente, nonché lo stato di attuazione delle convenzioni stipulate tra l'ente e le regioni.

3. Alla conferenza partecipano anche un rappresentante dell'ENEA e dell'ENI, nonché tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e due rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei dirigenti dell'ente.

4. La designazione dei comuni di cui al numero 6) dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 1965 è fatta dalla regione, senza limiti di partecipazione.

5. Gli inviti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 1965, sono fatti dalla regione, sentito l'Ente nazionale per l'energia elettrica.

6. Nell'ambito e per la migliore organizzazione delle conferenze regionali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica e

la regione possono disporre che la conferenza regionale sia preceduta da analoghe iniziative a livello provinciale o comprensoriale, aventi per oggetto l'attività ed i programmi dell'ente in quel territorio.

7. Spetta all'Ente nazionale per l'energia elettrica predisporre preventivamente la documentazione necessaria alla conferenza e darne successivamente pubblicazione dei risultati.

8. Nell'ambito della scelta del programma poliennale e degli indirizzi fissati collegialmente dal consiglio di amministrazione, singoli componenti possono essere delegati a mantenere rapporti con le autorità regionali al fine della stipulazione di convenzioni con le regioni, del controllo dello stato di attuazione di queste e dell'organizzazione delle conferenze periodiche regionali. I componenti del consiglio di amministrazione a ciò delegati rispondono dell'attività, riferendone periodicamente al consiglio di amministrazione, che assume collegialmente le decisioni.

ART. 13.

1. È compito dell'Ente nazionale per la energia elettrica la progettazione di impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nonché lo studio e la ricerca nelle materie oggetto della sua attività.

2. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 18 dicembre 1973, n. 856, così come modificata dal referendum popolare del 9 novembre 1987, e nella legge 15 giugno 1981, n. 309. Quando — per la realizzazione dei fini istituzionali e dei programmi poliennali dell'ENEL — sia opportuna una collaborazione tecnica ed economica con altri enti o imprese, previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne dà notizia preventiva al Parlamento, l'ENEL può promuovere la costituzione di società, o assumervi partecipazioni, con enti pubblici, imprese pubbliche o private, nazionali od estere, loro consorzi e società, che abbiano come fine studi e ricerche nelle

materie oggetto dell'attività dell'ente, nonché la progettazione di impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, ivi compresi gli impianti combinati di energia-calore.

3. Nel caso di società nazionali, di norma, la partecipazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica dovrà essere di maggioranza.

4. L'Ente nazionale per l'energia elettrica può altresì stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali nelle materie oggetto della sua attività.

ART. 14.

1. L'organizzazione centrale e periferica dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è modificata secondo i seguenti principi:

a) l'organizzazione centrale dell'Ente si articola nella direzione generale e nelle direzioni centrali della produzione e della distribuzione:

1) la direzione generale è preposta alle direzioni centrali e comprende le funzioni dell'amministrazione, del personale, degli affari generali, della programmazione e dell'informazione;

2) la direzione centrale della produzione comprende anche le funzioni della costruzione, degli studi e ricerche e della progettazione degli impianti di produzione e trasporto ad alta tensione;

3) le direzioni centrali attualmente esistenti sono disciolte ed il personale, nonché i relativi uffici e servizi, sono trasferiti, secondo occorrenza, alla direzione generale e alle direzioni centrali della produzione e della distribuzione, anche costituendo servizi ed uffici con compiti speciali, ovvero alla organizzazione territoriale;

b) l'organizzazione territoriale si articola in dipartimenti regionali per quanto attiene la distribuzione ed in aree omogenee anche interregionali per quanto attiene la produzione. All'interno dei dipartimenti regionali l'organizzazione ter-

ritoriale e articolata in zone ed agenzie mentre l'organizzazione territoriale delle aree di produzione è articolata in gruppi impianti. Le aree omogenee saranno definite sulla base della potenza degli impianti in esercizio, nonché della complessità e specialità delle funzioni, anche tenendo conto degli impianti in costituzione e di quelli previsti nel programma poliennale;

c) le funzioni ed i compiti direttivi previsti dallo statuto dell'ente sono modificati secondo le nuove norme dell'organizzazione centrale e territoriale dell'ente. I direttori del dipartimento regionale e dell'area omogenea, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dirigono i servizi e gli uffici di loro competenza ed esercitano i poteri rappresentativi dell'ente, rispondendo ai rispettivi direttori centrali. I dipartimenti regionali e le aree omogenee, e all'interno di questi le unità operative, dovranno essere dotati di programmi di attività ed obiettivi propri, anche economico-finanziari, secondo un modello di gestione capace di garantire la massima responsabilizzazione delle strutture e il controllo dei risultati.

ART. 15.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede ad adeguare lo statuto dell'ente ai principi e alle norme della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per la materia di cui all'articolo 14, il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare lo statuto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo anche i relativi tempi di attuazione.

3. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 16.

1. Le norme relative alla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica restano in vigore sino all'adeguamento dello statuto di cui all'articolo 15.

2. La presente legge entra in vigore entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.